

Data Delibera: 29/12/1998
Numero Delibera: 61
Data entrata in vigore: 01/01/1999

Titolo:

“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI”

Note:Il presente regolamento originario è stato modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 20/11/2002 e n.34 del 25/09/2003 (nell'art.3).

Art. 1

OGGETTO.

- 1.Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504 per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 2.Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt.52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446.

Art. 2

IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI.

Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art.59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall' I.C.I., prevista all'art.7, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art.87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art. 3

ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI, IN USO GRATUITO.

- 1.Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art.8, comma 3, del D. Lgs 31.12.1992 n.504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata registrata a parenti in linea retta entro il 1° grado. La scrittura deve essere registrata anteriormente al 1° gennaio al quale si riferisce la detrazione richiesta.
- 2.E' considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, oppure messa a disposizione in uso gratuito a parenti o terze persone. Inoltre nel caso in cui il proprietario dell'immobile abbia acquisito la residenza presso la Casa di Riposo di Moretta, potrà usufruire della detrazione di cui sopra a condizione che lo stesso proprietario paghi la retta piena e non abbia richiesto altre agevolazioni.
- 3.Fermo restando quanto sopra ha titolo per usufruire della detrazione di cui al comma 1, chi produce apposita autocertificazione di scrittura privata anche se non registrata. In tale caso l'agevolazione ha valore solamente a far data dal momento di presentazione dell'autocertificazione all'ufficio tributi che provvederà ad acquisirla al protocollo del comune nello stesso giorno di presentazione.

Note: Articolo così modificato con deliberazione del C.C. n.37 del 20 novembre 2002 e n.34 del 25 settembre 2003.

Art. 4

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.

Su disposizione della Giunta Comunale, potrà essere costituita una apposita commissione composta dal Sindaco o suo delegato, Assessore all'Edilizia, un consigliere Comunale di maggioranza, un consigliere Comunale di minoranza su proposta dei gruppi consiliari ed il responsabile dell'area tecnica, per la determinazione di una base indicativa circa il valore delle aree fabbricabili.

Detto valore costituirà il limite minimo entro il quale il Comune non procederà ad accertamenti.

Art. 5

VERSAMENTI DEI CONTITOLARI.

Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n.504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, a condizione che il contribuente che effettua il versamento presenti apposita denuncia supplementare nella quale sono individuati tutti gli elementi utili alla individuazione degli immobili e dei proprietari per i quali il versamento viene eseguito.

Art. 6

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

L'irrogazione delle sanzioni avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dalla deliberazione C.C. n.53 del 24 novembre 1998 avente oggetto:"Sanzioni in tema di tributi locali - Criteri e misure ex D.Lgs.471/ 472/473 del 18.12.1997".

Art. 7

INCENTIVAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LOTTA ALL'EVASIONE.

In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ed alla lettera p. del comma 1 dell'art.59 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, si stabilisce che una quota pari al 5 per mille del gettito incassato, nel corso dell'esercizio finanziario ed ovviamente non estendibile agli anni successivi, derivante dalla lotta all'evasione: partite arretrate, sanzioni ed interessi, venga attribuito al personale addetto all'area contabile e finanziaria con ripartizione da stabilire con determina del Segretario Comunale ed in base all'effettivo impegno profuso nella lotta all'evasione fiscale.

Art. 8

VIGENZA.

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 9

FORMALITA'.

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;

- è inviato, con delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art.52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n.101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.